



Agenda 21 locale della Provincia di Lucca

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI INTRODUZIONE GENERALE

Orsola Bolognani

Lucca – 19 dicembre 2006





Cos'è la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

“... un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale della azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”



Cos'è la VAS

- ◆ Per VAS si intende un **processo di integrazione degli aspetti ambientali nel piano o programma**, che comporta una puntuale articolazione del processo di valutazione nelle diverse fasi di elaborazione e decisione in merito al piano o programma
- ◆ La VAS non è una procedura che accompagna o completa il processo di definizione del piano o programma, bensì un **processo che modifica il modo stesso di pianificare e programmare lo sviluppo del territorio**, dove la valutazione del piano o programma attiene più che ai soli esiti, alla natura e dinamica negoziale che lo caratterizza dalla fase di preparazione a quella di attuazione.



I riferimenti normativi

- ◆ **Direttiva 2001/42/CE** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- ◆ **D.lgs n. 152/2006** recante “Norme in materia ambientale” - parte seconda (disciplina VIA-VAS-IPPC), attualmente in fase di revisione, dovrebbe entrare in vigore dal 31 gennaio 2007
- ◆ **LR n. 1/2005** sul governo del territorio – introduce la valutazione integrata per gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio (piani e programmi di settore e strumenti della programmazione negoziata)



Direttiva 2001/42/CE: obiettivi

L'obiettivo primario della Direttiva è la garanzia di "un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione di determinati piani e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente" (art.1).



Direttiva 2001/42/CE: definizioni

“[...] per «**valutazione ambientale**» s' intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;” (art.2b).

“[...] per «**rapporto ambientale**» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;” (art.2c).

“[...] per «**pubblico**» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.” (art.2d).



Direttiva 2001/42/CE: ambito di applicazione

Sono soggetti ad una valutazione ambientale **i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente**, (art.3,1): in particolare tutti i piani

- che sono elaborati per i settori: **agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli** e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE". (art.3, 2a)
- per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.



Direttiva 2001/42/CE: funzione di screening

Gli Stati membri determinano se i piani e programmi, diversi da quelli sopra citati possono avere effetti significativi sull'ambiente esaminandoli caso per caso; per tale valutazione, essi devono tenere conto dei criteri riportati all'Allegato II



Direttiva 2001/42/CE: criteri per lo screening

ALLEGATO II

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).



Direttiva 2001/42/CE: criteri per lo screening

ALLEGATO II

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- carattere cumulativo degli effetti,
- natura transfrontaliera degli effetti,
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo,
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.



Direttiva 2001/42/CE: collocazione della VAS nell'iter decisionale

La valutazione ambientale "viene effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa" (art.4, paragrafo 1)

- **Valutazione ex post:** VAS come fase specifica dell'iter decisionale
- **Valutazione in itinere:** VAS come processo integrato nell'iter decisionale
- **Valutazione ex ante:** VAS come processo decisionale

Direttiva 2001/42/CE: fasi della procedura




Figura 3 – Fasi della procedura di valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE
(tratto da: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio, Che cosa è la VAS, www.minambienti.it)



Direttiva 2001/42/CE: il Rapporto Ambientale

La VAS comporta la redazione di un ***"rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma"***

(art.5, paragrafo 1)

Le informazioni richieste per la redazione di tale rapporto sono specificate **nell'Allegato I**



Direttiva 2001/42/CE: contenuti del Rapporto Ambientale

Fase 1 - Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del piano o programma (coerenza interna)

**Allegato I: “a) *illustrazione dei contenuti,
degli obiettivi principali del piano o
programma ...;*”**



Direttiva 2001/42/CE: contenuti del Rapporto Ambientale

Fase 2 – Relazione con gli altri piani e programmi (coerenza esterna)

Allegato I: “***a) [...] rapporto con altri
pertinenti piani e programmi***”



Direttiva 2001/42/CE: contenuti del Rapporto Ambientale

Fase 3 - Quadro conoscitivo sullo stato dell'ambiente

Allegato I:

- “b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;***
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;***
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”***



Direttiva 2001/42/CE: contenuti del Rapporto ambientale

Fase 4 – Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Allegato I: “*e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale*”



Direttiva 2001/42/CE: contenuti del Rapporto Ambientale

Fase 5 – Valutazione degli effetti significativi

Allegato I: ***“f) possibili effetti significativi (compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori”***



Direttiva 2001/42/CE: contenuti del Rapporto Ambientale

Fase 6 – Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi

Allegato I: “g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma”



Direttiva 2001/42/CE: contenuti del Rapporto Ambientale

Fase 7 – Valutazione delle alternative

Allegato I: “*sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*”



Direttiva 2001/42/CE: contenuti del Rapporto Ambientale

Fase 8 – Misure di monitoraggio


Allegato I: “*i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio*”



Direttiva 2001/42/CE: partecipazione del pubblico

La partecipazione del pubblico é riconosciuta come uno degli elementi necessari a garantire l'efficacia delle procedure di VAS

Il coinvolgimento di pubblico e autorità e la considerazione dei risultati della loro consultazione ai fini della decisione sono considerati parti inscindibili della procedura di valutazione stessa, senza le quali viene meno la conformità ai contenuti della direttiva





Direttiva 2001/42/CE: monitoraggio

E' compito degli Stati membri, una volta approvati i piani o programmi, controllare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione degli stessi, *"al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti [...]"* (art.10, 1).

(Valutazione ex post / Valutazione di Efficacia – Efficienza delle Misure di Mitigazione)

Il monitoraggio diventa un aspetto sostanziale del carattere strategico della VAS. Si tratta di un **monitoraggio “proattivo”, da cui trarre indicazioni per il progressivo ri-allineamento delle politiche e dei contenuti del piano o programma agli obiettivi di **sostenibilità** stabiliti con la partecipazione e il consenso della collettività interessata**

PROCESSO DI PIANO

PROCESSO DI VALUTAZIONE

**FASE 1
Orientamento
e impostazione**

Orientamenti iniziali
del piano

Analisi di sostenibilità
degli orientamenti iniziali

eventuale Verifica
di esclusione (screening)

**FASE 2
Elaborazione
e redazione**

Obiettivi generali
Scenari di riferimento

Obiettivi specifici
Linee di azione

Definizione
delle alternative

Azioni e strumenti
di attuazione

Definizione ambito di influenza
(scoping)

Coerenza estema

Stima degli effetti ambientali
Confronto tra alternative

Coerenza interna
Indicatori

Rapporto Ambientale
Sintesi non Tecnica

**FASE 3
Consultazione
adozione
approvazione**

Documento di piano

Consultazione

Dichiarazione di Sintesi
Adozione - Approvazione

Analisi di sostenibilità
delle osservazioni

**FASE 4
Attuazione
e gestione**

Gestione e attuazione

Azioni correttive

Monitoraggio ambientale
e valutazione periodica

PARTECIPAZIONE

BASE DI CONOSCENZA



Problemi applicativi e linee di ricerca: VAS e identità tra proponente e valutatore

La VIA fonda la sua legittimità sulla terzietà del valutatore rispetto al proponente di un progetto che giunge in valutazione più o meno definito

La VAS sembra presupporre l'identità tra valutatore e proponente e fonda la sua legittimità sulla capacità del procedimento di contribuire alla definizione dei contenuti programmatici attraverso un processo decisionale strutturato, trasparente e partecipato

- Come promuovere la partecipazione del pubblico nelle procedure di VAS? Quale ruolo per il Forum di Agenda 21 locale?
- Come si può organizzare internamente un Ente locale per garantire l'applicazione della VAS ai piani e programmi di propria competenza?




Problemi applicativi e linee di ricerca: VAS e monitoraggio proattivo

Nella VAS il margine “intrinseco” di incertezza è sicuramente maggiore che nella VIA.

Da qui l'importanza fondamentale del monitoraggio: il processo di legittimazione si completa attivando un ampio e trasparente monitoraggio degli effetti dell'attuazione del piano o del programma e garantendo l'informazione sul monitoraggio alle autorità ambientali e ai cittadini

- **Come utilizzare le basi di conoscenza già disponibili nell'Ente locale a supporto delle procedure di VAS e delle relative esigenze di monitoraggio?**

Obblighi di consultazione del pubblico



Fase della VAS	Obblighi di consultazione
Verifica della necessità della VAS per un piano o programma (procedura verifica)	Consultazione delle autorità Informazioni messe a disposizione del pubblico
Decisione sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e quindi della valutazione (procedura di scoping)	Consultazione delle autorità
Rapporto ambientale e proposta di piano o di programma Elaborazione del piano o del programma	Informazioni messe a disposizione delle autorità e del pubblico Consultazione delle autorità e del pubblico interessato Tenere conto del rapporto ambientale e dei pareri espressi da autorità e pubblico
Adozione del piano o programma	Informazioni (piano o programma adottato, dichiarazione di sintesi sul processo, misure adottate per il monitoraggio) messe a disposizione delle autorità e del pubblico